DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 6

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a

La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, non più in vigore dal 28 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-444-1995/art-6-agenzia-romana-per-la-preparazione-del-giubileo-s-p-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it